

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Lecce 6 -8 ottobre 2022****MOZIONE PER LA RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA RETE SOGGETTO TRA PROFESSIONISTI
COME FORMA AUTONOMA DI AGGREGAZIONE – DISCIPLINA FISCALE AGGREGAZIONI
PROFESSIONALI**

presentata nel rispetto dell'art. 5, comma 4 dello Statuto Congressuale (temi di riferimento: 1. un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali e 2. l'attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull'esercizio della professione), dall'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in persona della Presidente Avv.a Alessandra Stella

PREMESSO

1. La crisi economica finanziaria, oramai strutturale, la degiurisdizionalizzazione nei recenti provvedimenti legislativi, l'emergenza pandemica, hanno inciso sull'attività forense nonché nella sua capacità di produrre reddito e nelle modalità di svolgimento della professione.
2. Le difficoltà del momento storico sopra evidenziate, in una prospettiva di sviluppo economico della nostra professione, possono essere superate favorendo nuove modalità di esercizio della stessa individuando nell'aggregazione una delle migliori risposte all'attuale e generale crisi.
3. Lo sviluppo e la crescita della nostra professione, volta ad un sempre migliore servizio a favore del cittadino, non potrà prescindere da una migliore efficienza organizzativa, anche in forma collettiva, che non sia penalizzata dal Legislatore ma incentivata e sostenuta, anche fiscalmente, pur senza sacrificare i dettami deontologici che contraddistinguono il nostro essere Avvocati.
4. Tre le diverse forme aggregative può individuarsi anche il contratto di rete tra professionisti, volto a favorire le aggregazioni di impresa disciplinato dal combinato disposto dell'art. 3 del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in Legge n. 33 del 9 aprile 2009, dell'art. 12 della L. n. 81 del 22 maggio 2017 e dell'art. 43bis della L del 17 luglio 2020, n. 77.

5. Nello specifico *“con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa”*.
6. L’articolo 12 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 ha esteso la disciplina delle reti anche ai professionisti ma restano tuttora indefiniti molti aspetti quali la formalizzazione della rete soggetto esclusivamente costituita da professionisti (anche interprofessionale), per l’evidente e ben noto limite imposto della pubblicità della rete soggetto al registro delle imprese, al quale i professionisti non risultano essere iscritti nonché ogni aspetto relativo alla gestione fiscale della rete soggetto se composta esclusivamente da professionisti.
7. Il contratto di rete permette ai professionisti di accrescere le loro capacità ed ampliare la loro competitività sul mercato sia in ambito squisitamente giuridico attraverso la multidisciplinarietà dell’offerta proposta al mercato (pratiche complesse, appalti privati e bandi pubblici ed europei), ovvero attraverso la multidisciplinarietà professionale (professionisti misti) in ambiti eguali (ristrutturazioni aziendali, accordi di composizione della crisi, pianificazioni aziendali, procedure per la gestione della crisi da sovraindebitamento, gestioni familiari ed euro progettazione). La rete rappresenta quindi un’efficace forma di aggregazione che consente di non solo di ottimizzare le risorse (leggasi tra le altre l’istituto del distacco ex art. 30 D.Lgs 276/2003), ma altresì un valido strumento per la realizzazione di obiettivi strategici, permettendo allo studio mono-professionale di diventare un soggetto competitivo, senza per questo motivo modificare la propria realtà strutturale a favore di una realtà più ampia all’interno del medesimo studio, piuttosto che senza dover creare infrastrutture fisse con evidente aggravio di costi.
8. La mancanza di equiparazione parallela e sistemica tra le posizioni dei diversi soggetti che possono accedervi, pone, tuttavia, non poche difficoltà applicative nel mondo professionale giuridico e non, trattandosi di una realtà priva della fase esecutiva dell’onere pubblicitario dell’annotazione richiesta, con le conseguenze giuridiche e tributarie che ben possono immaginarsi: poiché la

pubblicità della rete soggetto si perfeziona con l'annotazione a fianco del nominativo del soggetto iscritto al registro imprese dello status di retista, è di evidente impedimento la possibilità di perseguire il corretto adempimento previsto in capo al professionista (non iscritto al registro delle imprese ovviamente). Per questo motivo, funzionale all'ampliamento degli strumenti aggregativi tra i professionisti sarebbe la previsione del contratto di rete soggetto tra professionisti (anche afferenti a diversi albi), possibile attraverso la modifica normativa che voglia ampliare la previsione dei soggetti previsti aggiungendo alla parola "imprenditori" anche "professionisti iscritti in Albi", specificando come gli stessi possano essere, parimenti degli "imprenditori individuali" anche "professionisti iscritti in Albi".

9. Le problematiche rilevano, altresì, per l'impossibilità per la rete soggetto rappresentata esclusivamente da professionisti, di accedere al regime agevolato previsto dalla legge di Bilancio 2018. Resta inoltre altrettanto esclusa la possibilità per il singolo professionista retista, che già acceda ai benefici previsti dall'art. 1 comma 54 della L. 190/2014 (regime forfetario) di accedere allo strumento rete soggetto, in quanto previsione di esclusione (appartenenza a società) esplicitamente prevista. La previsione, pertanto, dell'imputazione al regime fiscale ordinario della rete soggetto e l'esclusione dei retisti che già fruiscono del regime fiscale agevolato scoraggiano l'adozione da parte dei professionisti di tale strumento.
10. Favorire, quindi, forme di aggregazione professionale, sostenerle e riconoscere alle stesse un trattamento, anche fiscale, ad oggi riservato alle società o ai soli professionisti che esercitano in forma individuale, comporterà una crescita della nostra professione rendendosi pertanto necessario un intervento sul Legislatore, che dovrà incentivare e non penalizzare le forme aggregative di esercizio della professione, nonché un'armonizzazione della legge Professionale n. 241/2012 con i nuovi strumenti volti a regolamentare le nuove modalità di esercizio stesso.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Avvocatura Italiana, riunitasi nel XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce, a paritaria tutela di tutti gli iscritti e le iscritte agli Ordini Forensi e in ragione dei principi espressi nella Carta costituzionale, nonché nell'interesse del Paese,

CONFERISCE AMPIO MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense e alle rappresentanze forensi territoriali, di porre in essere ogni necessaria iniziativa, innanzi a tutte le sedi competenti e opportune - in particolare avanti a tutti i Ministeri, le Istituzioni ed Enti competenti – affinché promuovano:

- ogni più opportuna proposta volta a favorire fiscalmente le aggregazioni professionali estendendo alle stesse le detrazioni fiscali previste per le società sia sotto il profilo dei costi detraibili, che delle percentuali di tassazione; estendere il regime forfettario alle aggregazioni professionali; applicare il principio di neutralità fiscale per le operazioni di riorganizzazione;
- ogni intervento affinché sia espressamente prevista la costituzione di reti soggetto anche esclusivamente tra partecipanti non iscritti al Registro delle Imprese ma agli Albi professionali di riferimento e vincolando l'obbligo pubblicitario all'annotazione presso l'Albo di appartenenza dell'indicazione di appartenenza alla rete, anziché nella sezione del registro delle imprese (per i professionisti inesistente); applicare anche alla rete soggetto il regime fiscale agevolato previsto dalla L. 190/2014, art. 1 commi 54-89 (Legge di Bilancio 2018), nonché eliminare la partecipazione alla rete soggetto, quale causa di escludere al regime agevolato.

6 settembre 2022